



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DECRETO N. 216 del 12 MAG 2016

OGGETTO: TA048A/10 Comune di Martina Franca (TA) "Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento Via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca" CUP J95D12000130003 - CIG 6066665255 - Revoca dell'aggiudicazione definitiva

IL SOGGETTO ATTUATORE

- VISTO** l'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
- VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 25 novembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 1 - fog. 22;
- VISTO** l'art. 5, comma 1, di tale Accordo, in base al quale, per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Dicembre 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il DPCM 20 luglio 2011 con il quale sono state emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 17 del D.L. 195/2009;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al n. 121 del 25 maggio 2012;
- VISTO** l'art. 6, comma 1, della legge 6 febbraio 2014, n. 6, con il quale all'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, ed in particolare il suo comma 1;
- VISTO** l'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 51 del 10.02.2015.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- VISTO** il Decreto Commissariale n. 454 del 31.07.2015 con il quale, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 116, è stato individuato dal 01.01.2016 quale Soggetto Attuatore il Dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- VISTO** il Decreto Commissariale n. 1 del 12.01.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dell'Ing. Antonio Pulli, Dirigente della Sezione (già Servizio) Lavori Pubblici della Regione Puglia, quale nuovo Soggetto Attuatore al quale delegare la prosecuzione delle attività e delle procedure relative agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- VISTO** il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive nn. 2004/17 e 18/CE", e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d'esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010;
- VISTO** la Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata in G.U.R.I. n. 121 del 25 maggio 2012, con la quale, tra gli altri, è stato confermato il finanziamento per Euro 1.500.000,00 dell'intervento individuato TA048A/10 Comune di Martina Franca (TA) "Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento Via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca" CUP J95D12000130003 - CIG 6066665255;
- VISTI** tutti gli atti, prodromici esecutivi e successivi alla procedura di gara aperta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 2, lett. b), d.lgs 163/2006, per l'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento codificato TA048A/10 Comune di Martina Franca (TA) "Lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento Via Alcide De Gasperi nel Comune di Martina Franca" CUP J95D12000130003 - CIG 6066665255;
- VISTO** in particolare il Decreto Commissariale n. 748 del 22 dicembre 2015 con il quale, svolti i controlli prescritti dalla normativa vigente, veniva definitivamente aggiudicata del contratto in favore della Società Messina Noleggi Srl, con ribasso del 32%, e dunque con offerta complessiva pari ad Euro 754.258,98, comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA ed oneri di legge, disponendo gli adempimenti di legge conseguenti;
- RILEVATO** che prima la Società poi risultata aggiudicataria aveva prodotto in sede di gara una fidejussione per la cauzione provvisoria emessa da Carige Assicurazioni in da 05.02.2015 n. 802399376;
- RILEVATO** che prima della stipula del contratto, in data, 27 gennaio 2016, sopravveniva il fallimento della Società per azioni Confidi Eureka, emittente la cauzione definitiva prodotta dall'aggiudicataria, circostanza che rendeva necessario richiedere alla Messina Noleggi srl la produzione di nuova cauzione definitiva onde poter procedere alla stipula del contratto;
- VISTA** la nota prot. n. 979 del 16 marzo 2016 con la quale la Stazione appaltante richiedeva formalmente la nuova cauzione all'aggiudicataria nel termine di 15 giorni ai fini della stipula;
- VISTA** la nota pervenuta in data 31 marzo 2016 da parte dell'aggiudicataria (prot. 1489 del 4 aprile 2016) con la quale veniva anticipato l'invio della nuova cauzione definitiva, emessa in favore di Messina Noleggi srl da Altavera Consorzio Garanzia Fidi sspa;



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- ACCERTATO** che, dopo la consultazione degli Elenchi all'uopo predisposti da Banca di Italia, Altavera Consorzio Garanzia Fidi scpa non è risultata essere ente abilitata a rilasciare garanzie fideiussorie in favore dei soggetti pubblici;
- VISTA** la nota protocollo n. 1594 del 5 aprile 2016 di questa Stazione appaltante con la quale si è richiesto all'aggiudicataria di fornire urgentemente chiarimenti in merito alla fideiussione prodotta, al fine di poter procedere con la stipula del contratto;
- VISTA** l'ulteriore polizza prodotta, in copia semplice e priva di autentica notarile, in data 19 aprile 2016 da parte dell'aggiudicataria, stavolta rilasciata da ABC Asigurari Reasigurari S.A., con sede in Bucarest (RO) Via Scoala Floreasca n. 24, Sector 1, 011644;
- CONSIDERATO** che nonostante le richieste di questa Stazione appaltante l'aggiudicataria non ha proceduto a consegnare l'originale autenticato dal Notaio dell'ultima polizza fideiussoria;
- VISTA** la nota del 26 aprile 2016 inoltrata da Messina Noleggi Srl alla Stazione appaltante (prot. n. 21512 del 27 aprile 2016) con la quale si rilevava l'impossibilità dell'aggiudicataria di proseguire nell'iter relativo alla progettazione esecutiva chiedendo l'interruzione dei termini per la consegna del progetto esecutivo;
- VISTA** l'ulteriore nota del 2 maggio 2016 inoltrata da Messina Noleggi Srl alla Stazione appaltante (prot. n. 2418 del 03 maggio 2016) con la quale manifestando un presunto aumento dei costi nei "prezzi di mercato delle varie componenti del processo produttivo Imano d'opera, materiali, noli e trasporti" la aggiudicataria si dichiarava non disponibile all'esecuzione dei lavori, addirittura richiedendo di sciogliersi da ogni impegno connesso con l'aggiudicazione dell'appalto in questione e di domandando, ai sensi dell'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006 il rimborso dei costi, non documentati, ammontanti ad Euro 10.000,00 circa;
- RILEVATO** che l'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/06 nel disciplinare che l'aggiudicatario possa sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto non è applicabile alle ipotesi nella quali il contratto, benché aggiudicato, non sia stipulato per fatto imputabile all'aggiudicatario o per sopravvenuta carenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura;
- RILEVATO** che nel caso di specie, a seguito dell'aggiudicazione (intervenuta il 22 dicembre 2015) ben prima del decorso del termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (in particolare il 27.01.2016) è intervenuto il fallimento della società emittente la prima garanzia fideiussoria definitiva depositata dall'aggiudicataria in fase di gara, che ovviamente ha reso inefficace la garanzia prestata;
- RITENUTO** che, dunque dal 27 gennaio 2016 ed almeno sino a quando non sarà consegnata alla S.A. una copia della fideiussione completa di autentica notarile delle sottoscrizioni, l'aggiudicataria è da ritenersi priva di un requisito per pervenire validamente alla stipula del contratto dunque idoneo a far decorrere il termine di legge per la stipulazione;
- RITENUTO** che dunque non possa trovare applicazione l'art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006, nella parte in cui consente all'aggiudicatario di sciogliersi da ogni vincolo per ritardo nella stipulazione del contratto, ma vada invece applicato l'art. 75, comma 6, d.lgs. 163/2006;



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

RILEVATO che il medesimo art. 11, comma 9, d.lgs. 163/2006 fa comunque salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della Stazione appaltante, tra i quali è ricompresa la revoca dell'aggiudicazione;

RILEVATO che l'art. 75, comma 6, d.lgs. 163/2006 prevede espressamente che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario;

RILEVATO che in particolare con le note del 27 aprile e 2 maggio u.s., l'aggiudicataria ha espressamente dichiarato la propria indisponibilità a procedere rispettivamente alla progettazione esecutiva ed alla esecuzione dell'opera appaltata alle condizioni offerte in sede di gara;

RILEVATO che le due note appena menzionate costituiscono dichiarazione certa e proveniente dall'aggiudicataria attestante l'incapacità della stessa di portare a termine l'appalto e dunque giustificano l'adozione di un provvedimento di revoca dell'aggiudicazione in danno dell'aggiudicataria con escussione della cauzione;

RILEVATO che l'intenzione di non stipulare il contratto emerge altresì chiaramente dal tenore dell'ultima nota (del 2 maggio 2016) inoltrata alla stazione appaltante da parte dell'aggiudicataria;

RILEVATO ad ogni modo, che la sopravvenuta perdita di efficacia della polizza fideiussoria definitiva ha comunque reso instabile l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione per carenza di un presupposto per la stipula del contratto e che tale carenza non è stata sanata dalla Messina Noleggi nei termini concessi, costituendo tale circostanza un ulteriore elemento idoneo a corroborare l'univoca e dichiarata volontà della aggiudicataria di non onorare gli impegni assunti in sede di gara;

RITENUTO, anche ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, che non sia necessario comunicare all'impresa l'avvio del procedimento, considerando che la stessa ha già dichiarato di non voler procedere con la stipula del contratto;

CONSIDERATO infatti, che vi sono state diverse interlocuzioni con l'impresa, la quale è stata messa in più di un'occasione in condizione di produrre la nuova polizza, così come richiesto dalla giurisprudenza consolidata, ma non ha proceduto a sanare i vizi, ma anzi ha espressamente dichiarato di non intendere dare corso all'esecuzione dell'appalto;

RILEVATO che la revoca del provvedimento di aggiudicazione in danno risponde altresì ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

RILEVATO infine, che la revoca del provvedimento di aggiudicazione costituisce l'unico rimedio esperibile, considerando che gli avvenimenti da ultimo accaduti hanno irrimediabilmente compromesso il rapporto di fiducia con l'aggiudicatario;

CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare la sicurezza delle persone e delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, evidenziate nel già citato Accordo di programma, nonché nel D.P.C.M. del 10/12/2010 e nella legge vigente;



**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO**

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

DATO ATTO del parere favorevole del R.U.P., all'uopo interpellato;

D E C R E T A

- Di revocare in autotutela il Decreto Commissariale n. 748 del 22 dicembre 2015 di aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa all'intervento in oggetto, per mutamento dei presupposti di fatto e di diritto esistenti al momento della sua emanazione, nonché per la dichiarata impossibilità nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'aggiudicataria e, da ultimo, comunque per espressa volontà di non procedere alla stipulazione da parte della medesima Messina Noleggi srl, rispondendo tale revoca all'interesse pubblico perseguito da codesta Stazione appaltante;
- Di stabilire che alla revoca per mancata stipulazione del contratto, dipendendo da fatto dell'appaltatore, deve seguire allo stato l'escussione della garanzia fideiussoria depositata;
- Di segnalare l'accaduto all'ANAC, tramite trasmissione del presente provvedimento e di tutto il carteggio in esso richiamato, al fine di procedere ai conseguenti adempimenti in relazione all'annotazione nel casellario.
- Di demandare a successivo provvedimento l'adozione dei provvedimenti più opportuni per l'individuazione del nuovo affidatario.



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Antonio Pulli)

